



# COMUNE DI PINASCA

*Città Metropolitana di Torino*

## DETERMINAZIONE

N. 76

del 17/02/2025

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dal 24.02.2025 al 23.02.2028. Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione definitiva - CIG: B5AB18018D

**Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo dal 24.02.2025 al 23.02.2028. Approvazione delle risultanze di gara e aggiudicazione definitiva - CIG: B5AB18018D**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**

Dato atto che la materia dei contratti assicurativi stipulati dalla pubblica amministrazione a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla valutazione globale del quadro di rischio, alla gestione dei rapporti con le compagnie assicuratrici ed alla gestione degli eventuali sinistri, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l'area delle responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia nella sua specificità presenta aspetti tecnici e di difficile interpretazione;

Considerato che all'interno dell'ente, tra il personale in servizio, non sono presenti figure in possesso delle necessarie competenze per la valutazione e la scelta dei prodotti assicurativi disponibili sul mercato in conformità allo specifico quadro dei rischi del Comune e pertanto si rende necessario affidare specifico incarico ad un operatore esterno in possesso di requisiti adeguati;

Considerato che le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà delle offerte dal mercato assicurativo, rendono necessario avvalersi della collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista dall'art. 109, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;

Considerato che il supporto all'amministrazione del broker appare utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale, proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo, è in grado di valutare e studiare le necessità del Comune e di sottoporre all'ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;

Visto che risulta necessario avvalersi della consulenza per la gestione del servizio assicurativo di interesse del Comune mediante Broker di assicurazione in riferimento ai contratti assicurativi e, in particolare per i rischi, a titolo indicativo di seguito elencati:

- Incendio ed eventi atmosferici;
- Furto;
- Infortuni;
- Responsabilità civile, amministrativa, erariale, anche in rapporto al danno biologico e ai danni da inquinamento;
- Dipendenti ed ai loro automezzi durante lo svolgimento dimissioni;
- Responsabilità civile auto;

e per l'assistenza nella stipulazione dei contratti (determinazione del contenuto, gestione ed esecuzione) nonché ad ogni assistenza nella fase delle procedure amministrative ed in sede di sinistro;

Preso atto che le provvigioni medie maturate dal broker assicurativo affidatario del servizio per il periodo 24.02.2025-23.02.2028, sull'intero portafoglio assicurativo del Comune di Pinasca ammontano a circa 2.465,00 euro per i tre anni;

Visti:

- l'art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:
  - a) il fine che si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente;
- l'art. 50, comma 1 lett. b del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36 del 31.03.2023, nel quale è stabilito che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, c. 130, della L. 145/2018, nel quale è stabilito che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, del D.Lgs. 165/2001, non sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328, c. 1, del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Visti altresì:

- l'art. 18, comma 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023 il quale prevede che il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
- l'art. 18, comma 10 del decreto legislativo n. 36 del 2023 il quale prevede che con la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso;
- la Tabella A dell'allegato I.4 al decreto legislativo n. 36 del 2023 che indica quale fascia di esenzione dall'imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ad un operatore in possesso dei requisiti per un arco temporale di anni tre (triennio 2025/2028) non rinnovabile;

Vista la nota, registrata il 27.01.2025 al numero 642 di protocollo generale dell'Ente, con la quale CON S.A.I. s.r.l. ha fatto pervenire la propria disponibilità a svolgere il servizio di brokeraggio per il triennio 2025/2028;

Visto che nel precedente affidamento la citata società ha svolto per l'Ente:

- l'analisi dei rischi tipici dell'attività istituzionale;

- la redazione di un progetto assicurativo in base all'esito di tale analisi;
- l'esame delle polizze in corso sotto il profilo della completezza delle garanzie, del livello dei tassi, etc..;
- la predisposizione di idonei capitolati per le gare d'appalto che l'Ente era obbligato ad indire per la copertura dei vari rischi;
- l'attività di supporto tecnico durante l'espletamento e la successiva aggiudicazione delle gare;
- la verifica della piena rispondenza dell'offerta, cui la gara è stata aggiudicata, alle polizze che conseguentemente dovevano essere emesse;
- la razionalizzazione dei metodi di raccolta dati e di gestione dei contratti assicurativi;
- l'assistenza in materia di prevenzione e protezione dei beni;
- la gestione amministrativa dei premi e controllo delle scadenze delle polizze;
- la verifica periodica dell'efficacia delle garanzie in relazione allo stato dei rischi e della congruità dei valori assicurati;
- l'assistenza nella gestione e liquidazione dei sinistri;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'affidamento della fornitura del servizio di brokeraggio assicurativo alla CON.S.A.I. s.r.l. con sede legale a Roma, via Circonvallazione Clodia n. 163/167 e sede operativa in Rivarolo Canavese, corso Torino n. 1 – P. Iva: 08001461006 per il triennio 2025/2028;

Preso atto della dichiarazione sostitutiva resa dalla suddetta società ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale di cui al Codice dei contratti pubblici;

Preso atto che attraverso la consultazione del Casellario Informatico delle imprese, istituito presso l'ANAC, nei confronti della società sopra richiamata non risultano annotazioni;

Preso atto della visura camerale della società che riporta che avverso la medesima non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Acquisito valido DURC della suddetta società;

Acquisito il CIG dall'ANAC;

Considerato che non sussiste rischio interferenziale e che pertanto non è necessario predisporre il DUVRI ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n.126/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 31.07.2024, con la quale è stato approvato il DUPS relativo agli anni 2025-2027 e la deliberazione del Consiglio comunale n. 55, del 17.12.2024, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUPS relativo agli anni 2025-2027;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 57, del 17.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 6, del 20.01.2025, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2025-2027;

Visto il decreto del Sindaco n. 31, del 12.12.2023, con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Area Amministrativa;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa posta in essere, così come prevista dall'art. 147/bis del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Attestato con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

### **d e t e r m i n a**

1. di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 24.02.2025 – 23.02.2028, non rinnovabile alla società CON.S.A.I. s.r.l. con sede legale a Roma, via Circonvallazione Clodia n. 163/167 e sede operativa in Rivarolo Canavese, corso Torino n. 1 – P. Iva: 08001461006;
3. di evidenziare che tutti i servizi oggetto dell'incarico, prestati dal Broker nell'interesse del Comune non comportano onere alcuno per l'Amministrazione Comunale, la quale prende atto che, per legge e per prassi, il Broker è retribuito con una provvigione dalle Compagnie di Assicurazione per ogni contratto stipulato;
4. di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., le seguenti clausole essenziali del contratto:
  - il fine che si intende perseguire è il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per la gestione del servizio assicurativo di interesse del Comune;
  - luogo di svolgimento: il Comune di Pinasca;
  - durata: dal 24.02.2025 al 23.02.2028 per complessivi anni 3;
  - corrispettivo: tutti i servizi oggetto dell'incarico, prestati dal Broker nell'interesse del Comune non comportano onere alcuno per l'Amministrazione Comunale, la quale prende atto che, per legge e per prassi, il Broker di assicurazione è retribuito con una provvigione dalle Compagnie di Assicurazione per ogni contratto stipulato;
  - la procedura di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto, di cui all'art. 50, comma 1 lett. b del D.Lgs. 36 del 31.03.2023;
  - il contratto viene stipulato mediante sottoscrizione del disciplinare d'incarico di brokeraggio assicurativo;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Ente, per cui non si rende necessaria l'assunzione di alcun impegno di spesa;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

7. di dare atto che, a norma dell'art. 15 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il Responsabile unico del progetto è il Segretario Generale - Responsabile del Servizio Amministrativo dr.ssa Alessandra Ferrara, in quanto assegnataria del capitolo PEG.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Firmato Digitalmente  
F.to: FERRARA d.ssa Alessandra